CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

—

Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto

Presentato alla Presidenza il 4 giugno 1962

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge si propone la esenzione dalla imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto.

Tale proposta accoglie sostanzialmente le numerose istanze da tempo e da più parti avanzate, per sollevare dagli onerosi carichi tributari successori i suindicati beni che costituiscono il modesto traguardo economico raggiungibile da una famiglia dopo anni di faticoso lavoro di tutti i suoi componenti.

Con l'articolo 1, nell'indicare i beni che vengono esentati dalle imposte sui trasferimenti successori, si è ritenuto necessario far ricorso ad un limite di valore (12 milioni) perché l'eventuale richiamo alle norme della piccola proprietà contadina (decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni) non appare idoneo a delimitare il campo delle esenzioni e può apportare ad incalcolabili conseguenze, anche per il gettito del tributo, in quanto, con le ricordate norme, la consistenza patrimoniale per formare la piccola proprietà contadina viene presa in considerazione con notevole elasticità in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare nonché alla coltura dei terreni. Va precisato che l'esenzione in parola, secondo la formulazione proposta, che riproduce quella dei testi legislativi precedenti (vedasi articolo 2 della legge 12 maggio 1949, n. 205, che sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90) comporta in ogni caso l'esenzione totale di lire 12 milioni; sicché, se il valore dell'eredità è superiore a tale cifra, l'imposta è dovuta soltanto sulla differenza in più. Restano, peraltro, ferme le esenzioni ed agevolazioni in materia di imposta successoria e sul valore globale dei trasferimenti che avvengono nell'ambito familiare, previste dalle norme organiche.

L'applicabilità dell'esenzione é peraltro subordinata al verificarsi di determinate condizioni ed al possesso di particolari requisiti, quali quello che i beneficiari siano agricoltori

coltivatori diretti o conviventi nel nucleo familiare del defunto o salariati agricoli od ancora, per le eredi che siano coniugate con agricoltori coltivatori diretti o salariati agricoli ovvero, se vedove, che continuino a prestare la loro attività in un gruppo colonico.

In altri termini, della particolare esenzione, si è inteso far beneficiare tutto il nucleo familiare appartenente al *de cuius* o convivente con lui ivi compresi i minori, le nubili, gli invalidi, ecc., nonché gli altri eredi in linea retta non conviventi con il *de cuius*, ma dediti ad attività agricole quali coltivatori diretti o comunque occupate, se di sesso femminile, in un gruppo colonico.

Con l'articolo 2 del proposto schema in analogia al criterio fornito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739 – concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e per le imprese industriali – viene definita la condizione di agricoltore diretto, da provarsi con certificato dell'Ispettorato provinciale agrario e dall'Ufficio delle imposte dirette competenti per territorio.

Si è cercato di limitare al massimo tale documentazione nell'intento di evitare – come talvolta avviene – che l'assolvimento dell'onere della prova risulti più costoso del beneficio invocato.

D'altro canto, però, la documentazione in questione è idonea ad evitare evasioni o speculazioni perché è sostanzialmente conforme a quella richiesta per la piccola proprietà contadina.

L'articolo 3 stabilisce che è dovuto il pagamento delle ordinarie imposte di successione nei casi di alienazione del fondo o di abbandono dell'attività di agricoltore coltivatore diretto da parte degli eredi ovvero dei loro successori, ma, per ponderati motivi di equità, in relazione anche all'entità del beneficio, i suindicati casi sono stati temperati con giustificate eccezioni e con una limitazione nel tempo che non oltrepassa il quinquennio successivo alla data di apertura della successione. Ciò allo scopo di invogliare indirettamente, i coltivatori diretti a continuare nella loro attività rurale il più a lungo possibile. Seguendo tale indirizzo, è stato, pertanto, previsto che l'obbligo tributario non sorge quando il trasferimento del fondo avvenga a favore di altro coerede agricoltore coltivatore diretto o venga posto in essere da erede vedova a favore di qualsiasi altra persona, nonché nel caso in cui il trasferimento avvenga per espropriazione o per permuta con altro fondo che sia coltivato direttamente dal beneficiario dell'esenzione.

Per quanto concerne, poi, il trasferimento di quote ereditarie di fondi rustici a favore di coerede agricoltore coltivatore diretto, tenuto conto della particolare finalità di ricostruzione del patrimonio familiare o della unità poderale che tali cessioni possono postulare, si è ritenuto, con l'articolo 4, di consentire una ulteriore facilitazione tributaria assoggettando tali atti alle sole tasse fisse di registro ed ipotecarie.

L'articolo 5, inoltre, determina la data di entrata in vigore dell'emananda legge.

Con l'articolo 6, infine, si indicano i mezzi finanziari atti a compensare la flessione del gettito derivante dalla proposta esenzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nelle eredità devolute in linea retta o al coniuge sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione per un valore fino a lire 12.000.000 i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto limitatamente ai cespiti devoluti a beneficiari agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario e dall'Ufficio delle imposte dirette competenti per territorio.

ART. 3.

Gli eredi e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'articolo 1.

L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro coerede agricoltore coltivatore diretto;

b) il trasferimento si attui con cessione da parte di erede vedova in favore di qualsiasi altra persona;

c) il trasferimento avvenga in seguito ad espropriazione;

d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.

ART. 4.

Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purché non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3.

ART. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in essere a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

All'onere di lire 650 milioni, circa, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con un'aliquota del gettito assicurato dal provvedimento concernente il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.